ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DEL CONSIGLIO (AFFARI GENERALI)

del 1º dicembre 2009

che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio a complemento di quelle previste all'articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma del trattato sull'Unione europea

(2009/878/UE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie prevede che, fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea relativo all'elenco delle formazioni del Consiglio, l'elenco delle formazioni del Consiglio a complemento delle formazioni «Affari generali» e «Affari esteri» è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.

(2) L'elenco delle formazioni del Consiglio è stato stabilito dal Consiglio (Affari generali) il 22 luglio 2002 quale parte dell'allegato I del regolamento interno del Consiglio, conformemente all'elenco convenuto dal Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002.

(3) Al fine di ottemperare alle disposizioni dei trattati è opportuno adeguare tale elenco, che dovrà essere inserito nel regolamento interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle formazioni del Consiglio di cui all'articolo 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1º dicembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

ALLEGATO

ELENCO DELLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Affari generali ([1]);
2. Affari esteri ([2]);
3. Affari economici e finanziari ([3]);
4. Giustizia e affari interni ([4]);
5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori;
6. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) ([5]);
7. Trasporti, telecomunicazioni e energia;
8. Agricoltura e pesca;
9. Ambiente;
10. Istruzione, gioventù e cultura ([6]).

([1]) Tale formazione è stabilita dall'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma del trattato sull'Unione europea.
([2]) Tale formazione è stabilita dall'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma del trattato sull'Unione europea.
([3]) Compreso il bilancio.
([4]) Compresa la protezione civile.
([5]) Compreso il turismo.
([6]) Compresi gli audiovisivi.